

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 1 – FINALITA' GENERALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 7/8/1990, n: 241 vengono indicati i criteri , ai quali l'Amministrazione Comunale di Bellinzago Novarese, deve attenersi per la concessione - nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie – di sovvenzioni, contributi sussidi e ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

I vari settori di interventi, per una migliore applicazione della presente disciplina, vengono divisi nelle seguenti quattro categorie.

ART. 2 – ASSISTENZA E SANITA'

Potranno essere concessi contributi in denaro o in generi di prima necessità a persone e nuclei familiari, i quali versino in condizione di comprovata indigenza o di temporanea difficoltà economica. Tali situazioni dovranno risultare da alcuni dati oggettivi, quali il reddito pro – capite, la composizione numerica in caso di nucleo, l'età degli interessati ed ogni altro elemento utile per una corretta valutazione dell'emergenza.

Ogni provvedimento erogativo dovrà essere preceduto da apposita istruttoria, contenente una relazione a firma del Responsabile del Servizio Sociale e contestuale parere in merito, nonché tutti i documenti necessari alla comprova della situazione sopra descritta. Il detto procedimento potrà essere attivato d'ufficio o su domanda presentata dalle persone interessate.

Il Comune potrà altresì intervenire, sulla base degli stessi criteri e secondo le medesime modalità, con provvedimenti di esenzione o di riduzione di tariffe stabilite per il godimento di servizi autonomamente dallo stesso gestiti. Parimenti potrà accollarsi, in tutto o in parte, tariffe o rette imposte da Enti, Associazioni o privati a carico di soggetti, per i quali venga riscontrata, secondo i parametri di cui il comma primo del presente articolo, l'effettiva impossibilità di pagamento.

Nelle fattispecie considerate, l'attivazione del procedimento istruttorio dovrà avvenire esclusivamente su domanda dell'interessato o del soggetto, che deve percepire la contribuzione del medesimo.

ART. 3 – ISTRUZIONE E CULTURA

Rientrando nelle finalità istituzionali del Comune l'accrescimento del benessere collettivo anche attraverso l'elevazione del livello culturale, potranno essere attivati interventi a sostegno di associazioni, enti e similari, che si facciano promotori di iniziative di carattere culturale o ricreativo e che comunque siano reputate di interesse per la popolazione.

Allo scopo di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, potranno essere disposte contribuzioni a favore di famiglie in condizione di particolare disagio a causa della situazione socio – ambientale.

L'Assistenza Scolastica potrà essere svolta, fra l'altro, anche con contributi alle Scuole del Comune, per il miglioramento delle strutture o l'acquisto di materiale didattico o ludico, quando tali interventi non vengono eseguiti direttamente dal Comune.

Per gli alunni più meritevoli delle Scuole Medie Superiori potranno essere istituite Borse di studio e disposte contribuzioni per l'acquisto di libri di testo per le famiglie economicamente più bisognose.

In tutti i casi sopra descritti occorrerà, quale momento iniziale, la domanda degli interessati, che sarà oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale con il supporto dell'esame preliminare dell'apposita Commissione per l'assegnazione buoni libro istituita presso la Scuola Media nel caso di acquisto dei libri di testo, mentre la Commissione dei Servizi Socio – assistenziali, sarà competente nel caso di richiesta di provvidenze economiche per le Scuole Medie Superiori.

ART.4 – SPORT

Premesso che l'attività sportiva deve essere favorita in quanto costituisce momento importante di socializzazione e di arricchimento etico delle persone coinvolte, ed in particolare dei giovani, il Comune interverrà con contributi in denaro o con l'esecuzione di opere ed infrastrutture a favore di associazioni locali che proseguono, a scopo dilettantistico, una o più discipline sportive.

Il procedimento avrà inizio su domanda dell'associazione interessata che sarà corredata dai seguenti documenti:

a) relazione illustrativa dell'attività proposta e sue finalità;

b) piano finanziario delle entrate e delle spese previste.

ART. 5 – ENTI, ORGANISMI E ASSOCIAZIONI VARIE

Il comune potrà intervenire con contributi a favore di enti, organismi o associazioni varie che rivestono utilità sociale o siano portatori di interessi diffusi e collettivi.

La domanda per il contributo costituirà atto preliminare del procedimento istruttorio e dovrà essere supportata dai seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa dell'attività proposta e sue finalità;
- b) piano finanziario delle entrate e delle spese previste.

ART. 6 – NORME FINALI

Conformemente a quanto disposto dalla Legge 8/6/1990 n. 142, sulla riforma delle autonomie locali, la competenza per l'adozione delle deliberazioni di impegno di cui alla presente normativa è attribuita alla Giunta Municipale. Qualora l'importo del contributo e del beneficio economico da attribuire sia superiore a € 2582,28 dovrà essere preventivamente sentito il parere dei Capi Gruppo consiliari.

Rimangono esclusi dalla normativa del presente Regolamento tutti i contributi che il Comune è tenuto ad erogare ai soggetti vari in forza di apposita disposizione di legge e nei casi in cui percepisce somme a disposizione vincolata. Inoltre non sono comprese le erogazioni di somme conseguenti alla stipulazione di convenzioni, le quali, per loro natura giuridica, presuppongono una controprestazione nella forma stabilita dalla convenzione medesima.

ART. 7 – NORMA TRANSITORIA

Per quanto concerne l'esame delle domande già pervenute nel corrente anno e non ancora evase dall'Amministrazione Comunale, la medesima per l'erogazione dei contributi, valuterà la rispondenza delle iniziative finanziabili con i contenuti del presente Regolamento.